

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11  
20121- MILANO  
TEL: 02. 7211751 – FAX: 02 72117575  
E-MAIL: studio.milano@stsnet.it  
C. F. E P. IVA: 05351530968

Milano, 22 dicembre 2006

Ai Signori Clienti  
Loro sedi

## CIRCOLARE

Oggetto: **ELENCO DEI CLIENTI E DEI FORNITORI**

### **Soggetti che hanno l'obbligo di presentare l'elenco clienti e/o l'elenco fornitori**

In generale, sono tenuti all'adempimento i **titolari di partita Iva**.

Dal contesto in cui è stata inserita la norma, sembrerebbe che gli elenchi non debbano essere presentati dai soggetti che **non** sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente.

Se ciò sarà confermato dall'Agenzia delle entrate, saranno **esonerati** dall'obbligo in esame:

- i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
- i contribuenti esonerati, ai sensi di specifiche disposizioni normative, dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

### **Termine di presentazione**

Entro 60 giorni dal termine del mese di febbraio: quindi **entro il 29 aprile** di ciascun anno, con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.

Per l'anno 2007 la scadenza è differita al 30 aprile, poiché il giorno 29 cade di domenica.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate, che definirà le modalità da seguire per presentare gli elenchi, potrà differire il termine di cui sopra, per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

### **Casi particolari**

Chi non ha effettuato, nell'anno di riferimento, alcuna operazione di vendita, non è tenuto a presentare l'elenco clienti.

Chi non ha effettuato, nell'anno di riferimento, alcuna operazione di acquisto, non è tenuto a presentare l'elenco fornitori.

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

## Come presentare gli elenchi

Gli elenchi devono essere presentati esclusivamente in **via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati, osservando quanto prescriverà l'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

## Quali clienti e quali fornitori devono essere inclusi

Nella seguente tabella si distinguono clienti e fornitori, in funzione del fatto che siano o meno titolari di partita Iva, per evidenziare se, nei diversi casi, essi debbano essere inclusi nell'elenco di pertinenza:

	TITOLARITA' DI PARTITA IVA		
	SOGGETTO PARTITA IVA	CON SOGGETTO PARTITA IVA	SENZA
ELENCO CLIENTI	SI	SI (NO per il 2006)	
ELENCO FORNITORI	SI	NO	

Nell'elenco **clienti** devono essere inclusi, in generale, i soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, anche nel caso in cui essi non siano titolari di partita Iva (ivi inclusi, quindi, i consumatori finali). Tuttavia, in sede di prima applicazione del provvedimento, per l'anno d'imposta 2006 è prevista l'indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA.

Nell'elenco **fornitori** si indicano esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'Iva.

## Quali informazioni devono essere fornite

Per **ciascun soggetto** sono indicati:

- il **codice fiscale**
- Per i dati relativi ai **clienti**, il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 10 novembre 2006 ammette che, limitatamente all'elenco relativo al 2006, sia consentito indicare anche soltanto la partita Iva dei clienti, invece del codice fiscale.
- Per i dati relativi ai **fornitori**, il comma 337 della Finanziaria 2007 sembrerebbe ammettere che, limitatamente all'elenco relativo al 2006, sia consentito, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, indicare il numero di partita Iva dei predetti soggetti.

## STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti
- ulteriori elementi informativi, che dovessero essere individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

### **Sanzioni**

L'omessa presentazione degli elenchi, nonché l'invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa: da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. Si rende applicabile l'istituto del ravvedimento operoso, mediante il quale è possibile ridurre la sanzione ad un quinto del minimo, osservando quanto prescrive l'articolo 13 Dlgs 472/1997.

\*\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento dovesse rendersi necessario.

Studio Tributario Societario